

BANDO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Titolo II, Capo VI della Legge Regionale 02.01.2007, n. 1;

DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 37 in data 23.09.2008, è stato approvato il Piano Commerciale per la somministrazione contenente la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 27.02.2008;

TENUTO CONTO del contenuto dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RENDE NOTO

Il rilascio delle autorizzazioni per le aperture di nuovi esercizi ed il trasferimento di sede di quelli esistenti è subordinato all'osservanza delle disposizioni di seguito riportate

1. CONTENUTI DELLA DOMANDA

La domanda di autorizzazione deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale del richiedente;
- b) la residenza o sede legale del richiedente e l'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- c) le generalità e la nazionalità del richiedente;
- d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali e professionali;
- e) la dichiarazione del rispetto delle normative igienico-sanitarie, sulla sicurezza alimentare, di inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso, alla sorvegliabilità e del presente Piano Commerciale Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande;

f) l'autocertificazione del possesso dei requisiti che danno diritto al rilascio del titolo.

Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune.

La domanda e la successiva comunicazione devono essere predisposte utilizzando la specifica modulistica, non appena approvata dalla Regione Liguria.

Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica del possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali e professionali nonché del punteggio minimo previsto per la zona ove è ubicato l'esercizio.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati e alle pertinenze ad essi assegnate.

Il titolare deve adeguare il locale ai requisiti di cui alle lettere e) ed f), entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Analoga procedura deve essere seguita per l'apertura ed il trasferimento di sede di un esercizio all'interno del quale siano presenti esclusivamente distributori automatici di bevande e/o alimenti nonché per l'apertura ed il trasferimento di attività di somministrazione effettuata da Associazioni o circoli privati di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/01 (non aderenti ad Enti le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell'Interno).

2. Requisiti

Morali

Non possono esercitare l'attività di somministrazione :

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;

b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza;

h) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dei punti c), d), e), f) permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252

(regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Professionali

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa alla somministrazione di alimenti e bevande anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

1. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;

2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione, preparazione o produzione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

3. essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

I titoli di studio individuati al punto 1. sono :

– diploma d'istituto professionale o di istituto tecnico alberghiero, sia triennale che quinquennale, attinente la preparazione, la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande e comprensiva dell'attività amministrativa;

– laurea breve o specialistica finalizzata prevalentemente alla preparazione o somministrazione di alimenti e bevande da individuare tra i percorsi previsti dall'autonomia didattica riconosciuta agli atenei secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.

Ove l'attività relativa alla somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento alla persona preposta all'attività commerciale.

I requisiti professionali sopra riportati sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre Regioni italiane o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione o Provincia autonoma di residenza.

Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002 n. 229 (attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. Zonizzazione

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee :

ZONA A – **CAIRO VECCHIO** – E' costituita dal Centro Storico compreso fra P.za della Vittoria – C.so Verdese – C.so Italia – Via Mazzini (rif. PRG: zona A);

ZONA B – **CAIRO NORD** – Comprende: Cairo Nuovo (rif. PRG: zone Bd1-Bs6-Bs7-Cd1) e Loc. Maddalena, Chiappella, Ferrere, Carpeneto (rif. PRG: zone Bm7-Da1-Da3-Cm2-Bp4 e Cm3-Cd1);

ZONA C – **CAIRO SUD** – Comprende: Via Colla e limitrofe (rif. PRG: Bs1) – C.so Marconi, Vallegge, Fornaci, Villaggio Montecatini (rif. PRG: Da1-Bp1-Bp5-Bp6 e Bp7);

ZONA D – **CAIRO OLTREBORMIDA** – Comprende: C.so XXV Aprile e limitrofe (rif. PRG: Bm3-Da1-Da2-Cd2) – Loc. Santa Caterina e limitrofe (rif. PRG: Bm3) –

A R E A
Ambiente-Commercio-Demografica

Loc. Buglio e limitrofe (rif. PRG: Bm4-Dac1-Dac2-Dac3-Dac4-Bm5-Cm1-Bm11-Bm12-Bm13-Bm14-Bs5-Bs8-Bs9)

ZONA E – Comprende le seguenti Località: Carnovale, Bellini, Chinelli (rif. PRG: Ba3-Ba4-Ba5)

ZONA F – Comprende le seguenti località: Ville – Carretto– Monti (rif. PRG: Ba7-Ba8-A2-Ba6-Cp3)

ZONA G – Frazione Rocchetta (Rif. PRG: A3-Bm10-Cm4-Bp14-Cp4);

ZONA H – Frazione Bragno (Rif. PRG: Bm8-Bp9)

ZONA I – Frazione Ferrania (Rif. PRG: Bd3-A1-Bp10-Bp11-E agricola- Bs3-Bp13-Bs10)

ZONA L – Frazione San Giuseppe (Rif. PRG: Bd2-Dsa1)

ZONA M – Frazione Montenotte Inferiore e Superiore (rif. PRG: Ba1-Ba2)

2. Requisiti obbligatori

– del locale di somministrazione

- a. in tutte le zone, almeno un servizio igienico composto da bagno e antibagno, attrezzato per i portatori di handicap;
- b. nei locali specializzati in somministrazione di alimenti, l'accesso ai servizi igienici non deve avvenire con attraversamento, da parte del pubblico, dei locali destinati a cucina e dispensa;
- c. in tutti i locali di somministrazione è vietato l'utilizzo di stoviglie monouso a perdere;

– del dehor

- 1 – obbligo di installazione di pedane di legno rivestite di materiale lavabile;
- 2 - la pedana può essere installata esclusivamente davanti ad ingressi e vetrine del locale di somministrazione interessato.
- 3 – divieto di utilizzo di tavoli in plastica;
- 4 – qualora la copertura sia effettuata con tenda da sole, deve avere lo stesso colore di quella dell'esercizio;
- 5 – la superficie minima non potrà essere inferiore a mt. 1,80 x 4 = mq. 7,20;
- 6 – devono, in ogni caso, essere rispettate le norme del vigente regolamento comunale su occupazione di aree e spazi pubblici.

3. Criteria qualitativi

- Soggettivi

a. il titolare, oltre all'italiano, conosce almeno una lingua straniera, fra inglese, francese, tedesco o spagnolo, attestata da partecipazione a corsi di specializzazione presso enti di formazione riconosciuti, da titolo di studio o da documentata permanenza per almeno due anni in nazione estera

punti 2 per ciascun documento fino ad un massimo di punti 6

b. il titolare ha frequentato corsi di specializzazione nella somministrazione presso enti di formazione riconosciuti (oltre quelli necessari per l'ottenimento dei requisiti professionali di cui all'art. 13 del T.U.C.)

punti 2 per ogni corso di almeno 20 ore fino ad un massimo di punti 6

punti 3 per ogni corso di almeno 30 ore fino ad un massimo di punti 6

punti 4 per ogni corso di almeno 40 ore fino ad un massimo di punti 8

c. il titolare ha già esercitato in proprio l'attività di somministrazione per almeno 5 anni (oltre quelli necessari per l'ottenimento dei requisiti professionali di cui all'art. 13 del T.U.C.)

punti 3



Città di
CAIRO
Montenotte

AREA

Ambiente-Commercio-Demografica

d. il titolare ha età compresa tra i 18 ed i 30 anni

punti 3

- Dell'esercizio

a. locale di somministrazione dotato di aria condizionata

punti 3

b. locale di somministrazione dotato di impianto di riscaldamento

punti 3

c. locale cucina e/o laboratori

punti 2 con superficie di mq. 10

punti 1 per ogni 5 mq. oltre i mq. 10

d. superficie aggiuntiva

punti 1 per ogni 5 mq. oltre i mq. 15 nella zona 1-centro storico

punti 1 per ogni 5 mq. oltre i mq. 20 nelle altre zone

e. servizi igienici aggiuntivi oltre al primo obbligatorio

punti 3 per ciascun servizio igienico aggiuntivo (ad eccezione di quello riservato a portatori di handicap)

f. locale in regola con abbattimento barriere architettoniche

punti 4 (non viene considerato il servizio igienico riservato ai portatori di handicap)

g. presenza di locale separato attrezzato per fumatori

punti 4

h. insonorizzazione del locale certificata da tecnico abilitato

AREA
Ambiente-Commercio-Demografica

punti 3

i. utilizzo di pannelli fotovoltaici o pannelli solari termici

punti 2 per ciascun pannello

l. raccolta differenziata dei rifiuti (l' esercente deve dimostrare l'effettuazione della raccolta differenziata, attraverso contenitori specifici dedicati – es.: vetro–umido–carta–plastica)

punti 2

m. dotazione di area giochi attrezzata per bambini di almeno mq. 10 di superficie

punti 2

n. dehor delimitato da fioriere con piante fiorite o verdi tenute in costante manutenzione

punti 2

- Dei prodotti

a. utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale (in particolare caffè)

punti 1 per ciascun prodotto utilizzato sino ad un massimo di 3 punti

b. utilizzo di prodotti tipici :

DOP (denominazione di origine protetta): basilico genovese, olio riviera dei fiori, olio riviera savonese, olio riviera levante;

Vini IGT (indicazione geografica territoriale) : colline del genovesato, colline savonesi, coronata della Valpolcevera, granaccia delle colline savonesi, lumassina, golfo dei poeti

Vini DOC (denominazione di origine controllata) : cinque terre, sciacchetrà cinque terre, colli di Luni, Pornassio o Ormeasco di Pornassio, rossese di Dolceacqua, colline di Levante, golfo del Tigullio, riviera ligure di ponente, valpolcevera.

punti 1 per ciascun prodotto utilizzato sino ad un massimo di 5 punti (devono sempre essere presenti almeno 6 bottiglie per tipo di vino o 6 bottiglie per tipo di olio)

Modalità di applicazione dei criteri

1. Apertura nuovi esercizi

Alla domanda di rilascio di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione relativa alla descrizione del criterio qualitativo posseduto per un tetto minimo di punti **18** (di cui almeno **12** riferiti al locale) per il Centro Storico e per un tetto minimo di punti **12** (di cui almeno **9** riferiti al locale) per le altre zone e all'impegno di mantenimento di detto punteggio per l'intera durata dell'attività.

Il Responsabile del Servizio predispone, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di apertura, idonei accertamenti atti a verificare il possesso del punteggio minimo. La mancata corrispondenza del locale al punteggio minimo

indicato, comporta la sospensione immediata dell'attività con indicazione di congruo termine (comunque non inferiore a 30 giorni) per il corretto approntamento del locale stesso, trascorso infruttuosamente il quale si procede alla revoca del titolo autorizzativo.

L'autorizzazione comunque decade qualora l'attività non sia iniziata entro il termine di un anno dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta per locali destinati esclusivamente alla somministrazione mediante l'installazione di distributori automatici, il punteggio necessario per il rilascio scende a punti **5**, tutti riferiti al locale.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta per locali destinati esclusivamente alla somministrazione a favore di soci di circoli privati od Associazioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/01, il punteggio necessario per il rilascio scende a punti **6** di cui almeno 4 riferiti al locale.

2. Trasferimento di sede

Qualora il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, autorizzato dopo l'entrata in vigore del presente piano, sia richiesto nell'ambito della stessa zona commerciale, alla domanda di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione relativa al mantenimento del punteggio minimo già posseduto o, nel caso di modifica dei requisiti del locale, al mantenimento comunque del punteggio minimo previsto per il rilascio di nuova autorizzazione nella zona.

Qualora il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, autorizzato prima dell'entrata in vigore del presente piano, sia richiesto nell'ambito della stessa zona commerciale, alla domanda di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione relativa al raggiungimento del punteggio minimo previsto per il rilascio della autorizzazione in tale zona.

Qualora il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione sia richiesto verso una zona diversa, alla domanda di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione relativa al possesso dei requisiti minimi previsti per il rilascio di nuove autorizzazioni nella nuova zona.

Il Responsabile del Servizio predispone, in tutti i casi, entro i successivi 30 giorni, idonei accertamenti atti a verificare il possesso dei requisiti minimi. La mancata corrispondenza del locale ai requisiti indicati, comporta la sospensione immediata dell'attività con indicazione di congruo termine (non inferiore a 30 giorni) per il loro approntamento, trascorso infruttuosamente il quale si procede alla revoca del titolo autorizzativo.

L'autorizzazione comunque decade qualora l'attività non sia iniziata entro il termine di un anno dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze sono soggette all'imposta di bollo e possono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune o trasmesse via Posta.

AREA
Ambiente-Commercio-Demografica

Le domande mancanti anche di uno solo degli elementi contenuti (richiesti) nel bando, sono considerate inammissibili.

Qualora pervengano contemporaneamente più domande per l'apertura di nuovi esercizi relative allo stesso locale, verrà data priorità:

- alla domanda di trasferimento all'interno della stessa zona;
- alla domanda di trasferimento da altra zona;
- alla domanda per apertura di esercizio ex novo che proporrà il punteggio più alto.

Validità

Il presente bando avrà scadenza coincidente con la scadenza del quadriennio di validità del Piano Commerciale per la somministrazione.

Ulteriori informazioni sul contenuto del presente bando potranno essere richieste al Servizio Commercio – tel. 019/50707247-253-223, nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

Cairo Montenotte, lì 27 Ottobre 2008

**F.to Il Responsabile del Servizio
(Carlo Ferraro)**